

Pubblicato il 01/07/2024

N. 02880 2024 REG.PROV.CAU.  
N. 07100/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7100 del 2024, proposto da  
Valentina Chico, rappresentata e difesa dagli Avvocati Angela Rotondi e Massimo  
Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, Commissione Ripam, Formez Pa, Presidenza Consiglio  
Ministri, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Simona Grazia Scanni, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed  
esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a  
tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area  
funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il

personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Milano, a causa dell'errata valutazione del punteggio della prova scritta, come avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 17 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Milano, a causa dell'errata valutazione del punteggio della prova scritta;

- del provvedimento prot. m\_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui il Ministero della Giustizia. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, come da Avviso 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

- del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 27.06.2024 di approvazione scorrimento graduatoria e assunzione vincitori del Ministero della Giustizia, con allegata graduatoria; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Milano;

- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati corretti gli elaborati della prova scritta della ricorrente, nonché i verbali o provvedimenti amministrativi con cui è stato disposto l'annullamento di un quesito della busta "5" e la risposta è stata ritenuta corretta con attribuzione di un punto per tutti i candidati che hanno svolto la prova scritta con detta batteria di quiz denominata busta "5" , nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, ancorché non conosciuti;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova scritta conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Milano, oltre al risarcimento dei danni per le mancate retribuzioni percepite.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato che la predetta istanza viene così motivata: *“la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l'esclusione definitiva del ricorrente dalla graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale facendo venir meno la possibilità di ottenere il bene della vita a cui mira questo ricorso, il tutto chiaramente con un danno grave irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso e di essere finalmente assunta immediatamente con un contratto a tempo determinato, considerato che l'amministrazione sta già procedendo in tutta fretta alle assunzioni”*;

Considerato che invece, ove all'esito della delibazione in sede collegiale fosse ritenuto sussistente il *fumus boni juris*, ben potrebbe la ricorrente soddisfare la propria pretesa;

Tenuto conto che in ogni caso si prevedeva che le assunzioni avvenissero entro il 30 giugno 2024 per consentire l'eventuale stabilizzazione (che richiede un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026), ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. n. 80/2021, mentre il ricorso è stato notificato e depositato solo l'1 luglio 2024;

Ritenuto, pertanto, di non accogliere l'istanza di misure cautelari monocratiche in

esame;

Vista l'ulteriore istanza di abbreviazione dei termini per la fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare collegiale, proposta dalla ricorrente unitamente al ricorso in epigrafe;

Rilevato che:

ai sensi dell'art. 53, comma 1, c.p.a.: *“Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio”*;

secondo l'art. 55, comma 4, c.p.a.: *“Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso”*;

Considerato che la prossima camera di consiglio è calendarizzata per il giorno 9 luglio 2024, per cui il ricorso non potrebbe comunque essere fissato alla predetta camera di consiglio anche ove venisse concessa l'abbreviazione dei termini, non perfezionandosi i 10 giorni liberi (termine dimidiato) dalla notifica del ricorso;

Ritenuto infine, in accoglimento di puntuale istanza di parte e fermo restando il vaglio in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, di doverne disporre l'integrazione per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- RESPINGE l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- RESPINGE l'istanza di abbreviazione dei termini;
- DISPONE l'integrazione del contraddittorio nei modi di cui in motivazione;
- FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 30 luglio 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 luglio 2024.

**Il Presidente**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**